

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO DI TRASPORTO UTENTI PORTATORI DI HANDICAP RESIDENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI PONTENURE FREQUENTANTI CENTRI DIURNI, SOCIO OCCUPAZIONI E ISTITUTI SCOLASTICI", PER LA DURATA DI 3 ANNI.

ART. 1 – OGGETTO, DURATA E IMPORTO DEL CONTRATTO

Il presente appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio per il trasporto di persone disabili adulti e minori in carico al Comune di Pontenure che accedono alle strutture socio-terapeutiche e riabilitative, stage socio-occupazionali oltre che alle strutture scolastiche della Provincia di Piacenza.

Il presente appalto ha durata di tre anni, con decorrenza dal 01/11/2023 fino al 31/10/2026.

Dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario, è ammessa l'esecuzione anticipata del contratto in pendenza della stipula del medesimo, ai sensi dell'art. 50 comma 6 del D.lgs. 36/2023.

È ammessa l'esecuzione anticipata in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 17 comma 9 del D.lgs. 36/2023.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 120, comma 10 del D. Lgs n. 36/2023, Il Comune di Pontenure si riserva la facoltà di disporre una **proroga** agli stessi prezzi, patti e condizioni, e comunque per un periodo non superiore a 2 (due) mesi. Si precisa che la decisione di ricorrere all'opzione della proroga rientra nella discrezionalità del Comune di Pontenure ed è quindi insindacabile da parte dell'appaltatore.

Inoltre, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 120, comma 9, del D.Lgs n. 36/2023, Il Comune di Pontenure si riserva la facoltà nel corso della durata dell'appalto di ricorrere, se del caso, all'opzione del cd. "quinto d'obbligo", in aumento o in diminuzione.

Nel caso di sospensioni del servizio dettate da ragioni emergenziali, quindi non programmate né programmabili, il Comune di Pontenure non riconoscerà rimborsi/pagamenti alla Ditta appaltatrice.

Il valore complessivo presunto dell'appalto, stimato ai sensi dell'art. 14, comma 4 del D. Lgs. 36/2023, è pari a **€ 211.536,00 (oltre IVA)**, stimato per l'intera durata del contratto, di cui **€ 168.480,00** posti a base di gara, **€ 9.360,00** per l'eventuale opzione di proroga di 2 mesi ed **€ 33.696,00** quale opzione del quinto d'obbligo, come meglio specificato nella tabella sottostante.

Importo del servizio per la durata contrattuale del servizio (3 anni) (iva esclusa)	Importo opzione proroga (2 mesi) (iva esclusa)	Opzione del quinto d'obbligo ai sensi dell'art. 120, c. 9 del Codice (IVA esclusa)	Importo totale dell'appalto ai sensi dell'art. 14, c. 4, del Codice (iva esclusa)
€ 168.480,00	€ 9.360,00	€ 33.696,00	€ 211.536,000

L'importo del servizio per la durata ordinaria dell'affidamento (3 anni) con esclusione delle opzioni di proroga di 2 mesi e del quinto d'obbligo, è pari dunque a **168.480,000** (oltre IVA) ed è stato calcolato come di seguito indicato:

SERVIZIO TRASPORTO DISABILI CON ACCOMPAGNATORE COMUNE DI PONTENURE	
Su base annuale	Su base contrattuale (3 anni)

Numero di giorni svolgimento del servizio	240	Numero di giorni svolgimento del servizio per l'intero periodo contrattuale	720
Media km giornalieri	65	Media chilometri giornalieri	65
Km annuali (indicativi)	15.600	Km per l'intero periodo contrattuale (indicativi)	46.800
Costo al Km posto a base di gara (IVA esclusa e costi della mano d'opera non soggetti a ribasso inclusi)	€ 3,60	Costo al Km posto a base di gara (IVA esclusa e costi della mano d'opera non soggetti a ribasso inclusi)	€ 3,60
Totale Costo annuale (base di gara annuale, IVA esclusa e costi della mano d'opera non soggetti a ribasso inclusi)	€ 56.160,00	Costo per l'intera durata contrattuale (base di gara complessiva (IVA esclusa e costi della mano d'opera non soggetti a ribasso inclusi))	€ 168.480,00

L'importo da porre a **base di gara** è il costo chilometrico omnicomprensivo per l'esecuzione del servizio pari a **€ 3,60** (IVA esclusa e costi della mano d'opera non soggetti a ribasso inclusi).

In considerazione della durata triennale del contratto, i dati forniti hanno carattere puramente indicativo e potranno subire variazioni nel periodo di riferimento del presente contratto in base ai seguenti elementi (a titolo puramente indicativo): numero utenti da trasportare; domicilio degli stessi; Centri, Stage, Istituti scolastici ed altre strutture da raggiungere; modifiche alla viabilità urbana ed extraurbana, chiusura temporanea delle sedi e/o ulteriori e sopravvenute esigenze.

Pertanto, i dati riportati nel presente documento non sono da ritenersi vincolanti, in quanto potranno variare in eccesso o in difetto in qualsiasi momento del periodo di validità contrattuale a seguito di indicazione Comune di Pontenure, senza che ciò possa dare adito a richiesta del Fornitore di variare le condizioni contrattuali fissate in sede di gara.

L'importo sopra-indicato deve intendersi a titolo presuntivo, essendo strettamente collegato ai chilometri di percorrenza, al flusso dell'utenza e quindi non valutabile con certezza a priori.

Saranno considerati i chilometri effettuati dal punto di salita del primo utente al punto di discesa dell'ultimo.

Ogni anno il Comune di Pontenure comunicherà un calendario con i relativi percorsi da effettuarsi; Il Comune di Pontenure si riserva altresì la facoltà di modificare i percorsi previsti con conseguente variazione del relativo chilometraggio, in aumento o in diminuzione, entro i limiti previsti dal contratto, nonché dalla normativa vigente, senza che l'aggiudicatario possa richiedere la risoluzione del contratto.

Eventuali variazioni, in aumento o in diminuzione, dei percorsi predefiniti rispetto al numero di Km indicati nella tabella di cui sopra, saranno regolate economicamente come segue:

- entro il limite del 5%: nulla è dovuto;
- oltre detto limite si procederà a conguaglio da effettuarsi semestralmente sulla base delle condizioni economiche aggiudicate.

Nulla è dovuto all'aggiudicatario in caso di aumento o diminuzione del numero degli utenti trasportati indicato nella presente documentazione di gara, laddove tale variazione non comporti scostamenti nelle percorrenze superiori al limite del 5% più sopra stabilito; pertanto, lo stesso si impegna a garantire comunque la prosecuzione del servizio nei modi e nei tempi previsti.

L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad **€ 128.505,60** (€ 42.835,20/anno), che è stato calcolato tenendo conto del fabbisogno complessivo

presunto di ore del personale da impiegare per l'espletamento del servizio, differenziate per figura professionale, e dei seguenti costi orari (come meglio precisato nel Progetto "Allegato 2"):

- **1.440 ore** annuali di personale autista, **su un'unità di personale**, al costo orario di euro **19,22** corrispondente al livello **C2** del CCNL Autorimesse e noleggio ANAV;
- **960 ore** annuali di personale **assistente**, **su un'unità di personale**, al costo orario di euro **15,79** corrispondente al livello **C4** del CCNL Autorimesse e noleggio ANAV.

I costi della manodopera non sono soggetti al ribasso.

ART. 1 bis – NATURA GIURIDICA DEL RAPPORTO

Il servizio di trasporto scolastico di cui al precedente articolo viene reso in regime di appalto come definito dall'art. 1655 del Codice civile; la Ditta assume pertanto il rischio di impresa per l'esatta e completa esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

ART. 2 – DESTINATARI DEL SERVIZIO

Il servizio riguarda il trasporto di utenti disabili adulti che frequentano servizi diurni, quali Centri Socio-Riabilitativi Diurni e Stage socio-occupazionali, o inseriti in progetti di inclusione socio-lavorativa, quali tirocini formativi e progetti socio-educativi individualizzati e utenti disabili anche minorenni che frequentano Istituti Scolastici.

ART. 3 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

I percorsi da garantire **quotidianamente sono dal lunedì al venerdì**, secondo l'orario ed il calendario di apertura dei servizi e sono volti a **trasportare gli utenti dalla propria residenza alla sede dei servizi socio-riabilitativi, socio-occupazionali, scolastici e viceversa**.

Durante i percorsi, la Ditta Aggiudicataria dovrà garantire sul pulmino la presenza a bordo di un operatore addetto all'assistenza dei trasportati, diverso dall'autista, avente i requisiti specificati nell'art. 6 del presente Capitolato.

L'accesso o la dimissione dal servizio sono stabiliti dal Comune di Pontenure.

Nel dettaglio il servizio oggetto dell'appalto sarà previsto con questa articolazione, salvo modifiche comunicate dal Comune e alle quali l'aggiudicatario dovrà attenersi:

PERCORSO - ANDATE

GIRO1

MATTINO con trasporto di N. 6 utenti totali deambulanti. La partenza dalle abitazioni degli utenti è indicativamente fissata attorno alle 7.00/7.30 partendo da Comune di Pontenure o frazioni per raggiungere la meta più distante presso di Fiorenzuola e/o Carpaneto P.no attorno alle 8.00/8.30.

PERCORSO - RIENTRI

GIRO1

POMERIGGIO con trasporto di N. 6 utenti che prevede una tratta massima Fiorenzuola e/o Carpaneto P.no – Comune di Pontenure e frazioni.

La partenza è fissata dalla città di Fiorenzuola d'Arda e/o Carpeno P.no alle 15.45/16.30 circa, per poi ritornare a Pontenure per raggiungere la meta più distante o frazioni.

Il servizio è presente per 240 giorni all'anno (escluso week end e festivi) e in alcuni periodi dell'anno (periodo estivo e festività comandate) può essere ridotto in termini di numero di utenti e di kilometraggio complessivo.

Per una tempestività di comunicazione si richiede alla ditta aggiudicataria di individuare all'interno della propria organizzazione un operatore di riferimento reperibile tramite telefono cellulare per le comunicazioni urgenti circa l'assenza temporanea di utenti, da poter fornire anche agli utenti che usufruiscono del servizio, e di indicare una mail alla quale verranno inoltrate tutte le comunicazioni ufficiali circa variazioni e/o modifiche che possono intercorrere.

ART. 4 – AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO

Il servizio di trasporto dovrà essere svolto con un **automezzo idoneo, di proprietà o nelle disponibilità dell'aggiudicatario**, nel rispetto delle caratteristiche più sottoelencate. Su tale mezzo la Ditta aggiudicataria deve garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria.

Allo stato attuale, in base ai tragitti di cui al precedente art. 3, è richiesto l'utilizzo di n. 1 pulmino con n. 7 posti a sedere (oltre ai posti per l'autista e l'accompagnatore), di cui almeno n. 1 posti per utenti non deambulante su carrozzella.

Si precisa che, in caso di rimodulazione del servizio, il numero di pulmini richiesti potrà variare (in aumento o in diminuzione); Il corrispettivo riconosciuto dal Comune all'aggiudicatario verrà calcolato sulla base di quanto previsto dal precedente art. 1.

Il mezzo utilizzato per lo svolgimento del servizio deve essere idoneo a facilitare l'accesso e la discesa dagli utenti e munito di adeguata **pedana retraibile** nonché provvisto di idoneo **allestimento** per il trasporto di persone disabili non deambulant e deambulant. Nello specifico, gli apparati per la salita e la discesa degli utenti devono essere robusti e adeguatamente protetti per evitare l'eventuale caduta durante la salita o la discesa assistita. Eventuali piattaforme azionate da motori elettrici devono essere manovrabili anche in mancanza di energia elettrica o in caso di avaria del sistema.

I sedili per i disabili deambulant devono avere dimensioni non inferiori a quelle prescritte per gli autobus e devono essere muniti di cinture di sicurezza omologate in grado di resistere ad accelerazioni non inferiori a "2g".

Inoltre, dove richiesto, nei percorsi indicati l'automezzo utilizzato dovrà rispondere alle caratteristiche funzionali previste dalla normativa vigente per assicurare l'adeguato **trasporto degli utenti su carrozzella**, per cui dovrà essere dotato di **piano ribassato** o munito di **pedana elevatrice**. L'automezzo deve avere allestimenti caratterizzati da specifici ancoraggi delle carrozzelle e delle cinture di ritenuta. Dev'essere garantito un sicuro ancoraggio della carrozzella al veicolo durante la circolazione su strada. I dispositivi di ancoraggio devono essere costituiti da un sistema di blocco e sblocco di manovra facile e certa e devono impedire la manovra accidentale di sblocco della carrozzella o l'allentamento della presa derivanti dal movimento del veicolo. Le carrozzelle dovranno avere cinture di sicurezza a doppia bretella, di tipo omologato, che garantiscano resistenze ad accelerazioni non inferiori a "2g".

La disponibilità del mezzo dovrà essere dimostrata prima della stipula del contratto mediante produzione di:

- copia del libretto di circolazione da cui desumere, tra l'altro, anche le seguenti informazioni: numero di targa, modello, caratteristiche tecniche, documento di approvazione da parte dell'organismo competente gli allestimenti per il trasporto disabili;
- titolo di disponibilità del mezzo utilizzato per il servizio di trasporto.

Il mezzo impiegato per il servizio di cui al presente appalto dovrà essere utilizzato nell'assoluto **rispetto delle norme vigenti** in materia di uso e destinazione contenute nel vigente Codice della Strada.

L'aggiudicatario è, quindi, tenuto ad osservare scrupolosamente le disposizioni circa i veicoli in servizio pubblico e tutte le altre disposizioni in materia di circolazione sulle strade ed aree pubbliche, nonché le prescrizioni generali e particolari vigenti o che verranno successivamente emanate.

Non potrà in ogni caso essere consentito il trasporto di passeggeri in piedi.

L'automezzo dovrà essere in **perfetta efficienza** dal punto di vista della ricettività, meccanico e di carrozzeria, pulito e dotato di efficace impianto di riscaldamento e di climatizzazione. L'automezzo utilizzato dovrà essere mantenuto in condizioni di perfetta efficienza da riscontrare nel libretto di servizio del mezzo stesso.

Sono a carico dell'aggiudicatario i **costi per i consumi d'esercizio e di manutenzione ordinaria e straordinaria** relativi dell'automezzo utilizzato.

L'aggiudicatario dovrà garantire la disponibilità di n. 1 pulmino sostitutivo da fornire in caso di guasti ad un mezzo ordinario.

Il servizio dovrà essere eseguito nel rispetto dei criteri ambientali minimi per l'acquisto, leasing, locazione, noleggio di veicoli adibiti al trasporto su strada ai sensi del Decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 17 giugno 2021 (pubblicato in G.U.R.I. n. 157 del 2 luglio 2021).

ART. 5 – ASSICURAZIONI E GARANZIA DEFINITIVA AI SENSI DELL'ART. 117 D.LGS. 36/2023

L'aggiudicatario si assume ogni più ampia responsabilità civile e penale per danni arrecati a persone e cose nello svolgimento del servizio ed in conseguenza dello stesso, mantenendo sollevato e indenne in ogni caso Comune di Pontenure da ogni pretesa.

L'aggiudicatario è unico responsabile in caso di eventuale inosservanza delle norme in materia di trasporto delle persone.

L'aggiudicatario dovrà possedere le seguenti polizze assicurative:

- polizza assicurativa R.C. Auto con massimale non inferiore ad € 10.000.000,00 per sinistro unico, con limite di € 10.000.000,00 sia per danni a persone che per danni a cose;
- polizza assicurativa R.C.T. con massimale di € 5.000.000,00 per sinistro unico, con limite di € 5.000.000,00 sia per danni a persone che per danni a cose.

I massimali previsti nelle polizze non sono da ritenersi in alcun modo limitativi della responsabilità assunta dall'appaltatore stesso sia nei confronti di terzi, ivi compresi i trasportati, sia nei confronti del Comune.

L'esistenza di tali polizze non libera l'appaltatore dalle proprie responsabilità, avendo esse solo lo scopo di ulteriore garanzia.

Le assicurazioni dovranno comprendere anche la copertura di infortunio in salita ed in discesa dall'automezzo.

La ditta aggiudicataria è tenuta a documentare all'Amministrazione committente, prima dell'avvio del servizio, l'adempimento di tali obblighi assicurativi, così come dovrà documentare, alla scadenza di ogni anno assicurativo, il corretto pagamento dei premi di rinnovo.

L'aggiudicatario è tenuto a dare immediata comunicazione al Comune di Pontenure, di tutti gli incidenti verificatisi, come sinistri, collisioni ed altro, qualunque importanza essi rivestano ed anche quando nessun danno si fosse verificato.

Per le responsabilità dell'aggiudicatario si richiama l'art. 1681 del Codice Civile, precisando che si devono considerare avvenuti durante il viaggio anche i sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante le operazioni preparatorie o accessorie del trasporto, durante le soste e le fermate.

Con la stipula del contratto ed a garanzia degli obblighi assunti, la Ditta costituisce una garanzia definitiva in favore Comune di Pontenure di importo pari al 5% del valore dell'appalto, eventualmente incrementata ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. 36/2023. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano inoltre le riduzioni previste dall'art. 106, comma 8 del D.Lgs. 36/2023.

La garanzia definitiva è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Cod. Civ., dell'appaltatore e si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale; deve essere vincolata per tutta la durata del contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto; la garanzia sarà pertanto svincolata previa deduzione di eventuali crediti del Comune.

In particolare, la garanzia rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dalla Ditta, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che il Comune di Pontenure, fermo restando quanto previsto nell'articolo 16 del presente Capitolato, ha diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia.

Qualora l'ammontare della garanzia definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, la Ditta deve provvedere al reintegro entro il termine di 15 (quindici) giorni dall'evento che ne ha causato la riduzione dell'importo.

In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, il Comune di Pontenure ha facoltà di dichiarare risolto il Contratto.

ART.5 bis - NORME DI PREVENZIONE SICUREZZA E ANTINFORTUNISTICA SUI LUOGHI DI LAVORO

È fatto obbligo all'impresa aggiudicataria di attenersi alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza dei lavoratori (D.Lgs. 81/2008).

Resta a carico della ditta la dotazione di dispositivi di protezione individuali (DPI) necessari all'espletamento del lavoro in sicurezza del proprio personale impiegato.

Non si individuano rischi da interferenza, ai sensi del D.Lgs n. 81/2008, essendo previsto il completo svolgimento del servizio a carico della ditta affidataria con propri mezzi e proprio personale. Non sussiste pertanto la necessità di procedere alla predisposizione del D.U.V.R.I. e, conseguentemente, di definire alcun costo della sicurezza da interferenza da sottrarre al ribasso d'asta di cui all'art. 26 del D.Lgs. 81/2008.

ART. 6 – PERSONALE

Il personale addetto allo svolgimento del servizio oggetto del presente appalto deve possedere i seguenti requisiti minimi di qualificazione.

N. 1 conducente automezzo

Alla guida dell'automezzo adibito al trasporto devono essere impiegati esclusivamente conducenti riconosciuti idonei alla mansione e pertanto in possesso dei seguenti requisiti:

- idoneità psicofisica alla conduzione del mezzo, attestata da apposita certificazione medica;
- patente adeguata al mezzo alla cui guida sono destinati, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Il conducente è tenuto al rigoroso rispetto degli orari e delle fermate previsti per ogni percorso; dovrà essere dotato di telefono cellulare, comunicato al referente del Comune, al fine di garantire ogni tempestiva comunicazione di servizio utile all'espletamento dello stesso.

N. 1 assistente

Durante il tragitto l'aggiudicatario è tenuto ad assicurare la sorveglianza degli utenti trasportati mediante personale diverso dal conducente.

Il personale assistente dovrà aver compiuto il 18° anno di età.

L'assistente sorveglia gli utenti durante il trasporto e favorisce il clima di tranquillità necessario all'ottimale svolgimento del servizio.

Svolge, in particolare, le seguenti mansioni:

- accertarsi che tutti gli utenti siano presenti;
- aiutare gli utenti a salire e scendere dall'automezzo collaborando con gli operatori e/o i famigliari per garantire la sicurezza dei trasportati;
- accertarsi che durante il tragitto gli utenti siano tutti regolarmente seduti e con le cinture di sicurezza allacciate;
- valutare l'adeguatezza della temperatura dell'automezzo;
- intervenire prestando adeguata assistenza agli utenti in caso di malesseri o crisi legate alle patologie dei medesimi;
- controllare che i trasportati non arrechino danni a sé stessi o agli altri utenti con comportamenti eccessivi o scorretti;
- sorvegliare e presiedere le dinamiche relazionali affinché non si verifichino situazioni problematiche;
- affidare gli utenti agli operatori e/o famigliari.

Il servizio non può essere svolto in assenza del personale di assistenza e in nessun caso le mansioni dello stesso possono essere svolte dall'autista del mezzo.

Conducente ed assistente dovranno tenere un comportamento rispettoso e corretto, improntato alla massima gentilezza e cortesia nei confronti degli utenti trasportati, degli operatori e dei famigliari.

Il Comune di Pontenure può chiedere la sostituzione di chi (conducente o assistente) non osservasse un tale comportamento o fosse abitualmente trascurato nel servizio o usasse un linguaggio scorretto o riprovevole.

L'aggiudicatario, su richiesta semplice da parte del committente, sarà tenuto a provvedere alla sostituzione degli operatori ritenuti inadeguati entro 5 giorni dal ricevimento della comunicazione. L'aggiudicatario provvederà immediatamente e direttamente alla sostituzione mediante impiego di altro personale idoneo, senza variazione alcuna del prezzo contrattuale.

Durante lo svolgimento del servizio, conducente ed assistente dovranno essere muniti di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente l'indicazione della Ditta appaltatrice e le generalità del lavoratore.

ART. 6 bis – CLAUSOLA SOCIALE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui all'art. 1, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo le stesse tutele del CCNL indicato all'art 1.

L'elenco e i dati relativi al personale attualmente impiegato dal contraente uscente per l'esecuzione del contratto sono riportati nel paragrafo nel Progetto e contiene il numero degli addetti con indicazione della qualifica, livelli anzianità, sede di lavoro, monte ore, etc.

A richiesta del Comune, l'appaltatore deve fornire, entro il termine di 7 (sette) giorni dalla relativa richiesta, il riepilogo del personale impiegato nell'esecuzione del presente appalto, precisando le informazioni richieste, anche ai fini dell'applicazione della clausola sociale nella procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio al termine del presente appalto.

ART. 7 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

Al personale impiegato è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

L'aggiudicatario è tenuto ad assicurare il personale impiegato ai fini previdenziali, assistenziali ed antinfortunistici in conformità alle disposizioni di legge in materia.

È fatto obbligo all'aggiudicatario di osservare ed applicare la normativa vigente in materia di prevenzione infortuni e sicurezza nei luoghi di lavoro, attenendosi a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008.

Il servizio oggetto dell'appalto è ad ogni effetto da considerarsi di pubblico interesse e, come tale, non potrà essere sospeso o abbandonato. In caso di sospensione o abbandono, anche parziale, del servizio, eccettuati i casi di forza maggiore, il Comune di Pontenure potrà senz'altro sostituirsi all'appaltatore per l'esecuzione del servizio a danno e spese dell'appaltatore inadempiente, oltre ad applicare le previste penalità.

Il servizio dev'essere considerato quale servizio pubblico essenziale e pertanto rientra nelle previsioni di cui alla Legge n. 146 del 12.06.1990 "Norme sull'esercizio di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionale tutelati".

ART. 8 - ONERI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

L'Aggiudicatario si impegna a rispettare le seguenti prescrizioni:

- assicurare il servizio per tutta la durata dell'appalto;
- adibire al trasporto un automezzo sufficiente a garantire sempre ed in ogni caso il servizio, tenendo conto del numero di posti a sedere, del numero e delle necessità degli utenti trasportati (es. trasporto utenti con carrozzina);
- assicurare la costante efficienza degli automezzi impiegati;
- tenere indenne il Comune di Pontenure per i sinistri che possano colpire persone o cose durante lo svolgimento del servizio;
- assumersi tutti gli oneri, nessuno escluso, relativamente alla gestione degli automezzi impiegati per l'espletamento del servizio;
- sostenere direttamente e senza onere alcuno per l'appaltante i costi derivanti dalle percorrenze estranee ai percorsi indicati dal Comune nel presente capitolato, effettuate per qualunque tipo di manutenzione ed intervento sugli automezzi;
- sostenere direttamente e senza onere alcuno per l'appaltante i costi derivanti dalle percorrenze estranee ai percorsi indicati dal Comune nel presente capitolato, effettuate per portare i mezzi dai luoghi di rimessa ai luoghi di inizio e termine delle tratte quotidiane descritte nell'art. 3;
- informare tempestivamente il Comune di eventuali incidenti occorsi durante l'espletamento del servizio appaltato e ciò anche quando nessun danno si sia verificato;
- attenersi rigorosamente nell'esecuzione del servizio alle normative vigenti in materia di circolazione e sicurezza stradale, con particolare riferimento al Codice della Strada;
- effettuare i percorsi stabiliti dal Comune;
- garantire la salita e la discesa dal mezzo nel più scrupoloso rispetto delle norme di sicurezza ed il più possibile in prossimità delle sedi dei servizi diurni e delle abitazioni degli utenti;
- garantire la continuità del servizio anche con la disponibilità di mezzi sostitutivi;
- trasportare gli utenti sotto la propria responsabilità e cura dal luogo di partenza a quello di arrivo;
- assicurare il rispetto degli orari previsti;
- verificare, attraverso l'autista e/o l'assistente al trasporto, che gli utenti trasportati siano effettivamente quelli comunicati Comune di Pontenure, Settore Servizi Sociali;

- garantire, da parte dell'autista e/o l'assistente al trasporto, un comportamento corretto e consono al tipo di utenti trasportati;
- osservare ed applicare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e di prevenzione infortuni stabiliti dalle vigenti normative in materia;
- comunicare tempestivamente al Comune, Settore Servizi Sociali, qualsiasi interruzione, sospensione o variazione di servizio che dovesse verificarsi per cause di forza maggiore;
- presentare al Comune gli eventuali aggiornamenti della documentazione consegnata all'avvio del servizio;
- consentire l'accesso al mezzo di eventuali volontari o operatori disposti dai Servizi Sociali del Comune, verificata la disponibilità del posto, al fine di effettuare un monitoraggio sulle situazioni più complesse se necessario;
- mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza, non divulgandoli in alcun modo e non utilizzandoli per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto. L'appaltatore potrà citare i termini essenziali del contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione a gare ed appalti, previa comunicazione al Comune

ART. 9 - ONERI A CARICO DEL COMUNE DI PONTENURE

L'Amministrazione aggiudicatrice è rappresentata, quale Responsabile unico di progetto ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 36/2023, dal Responsabile del Settore Sociale del Comune.

Il Comune di Pontenure si impegna a:

- comunicare alla Ditta appaltatrice i percorsi prestabiliti, nonché le eventuali successive variazioni apportate agli stessi in seguito all'inserimento/dimissione degli utenti;
- avvisare tempestivamente l'aggiudicatario in merito alle eventuali sospensioni del servizio (es. per festività, chiusura delle strutture, etc.). A tal proposito si precisa che le comunicazioni verranno inviate tramite PEC in modo da renderne traccia e pertanto si ribadisce l'importanza di mettere a disposizione il nominativo di operatore all'interno dell'organizzazione e rispettivo indirizzo PEC.

ART. 10 – PAGAMENTI

Il pagamento delle prestazioni effettuate avverrà per liquidazioni di **canoni mensili posticipati**, sulla base dell'importo annuo offerto frazionato in dodicesimi, e sarà disposto, previo visto per regolarità, con atto del Responsabile del Settore Servizi Sociali entro 30 giorni dal ricevimento al Protocollo Generale del Comune di regolari fatture elettroniche ed a condizione che il servizio abbia avuto regolare svolgimento.

Come indicato al precedente art. 1, eventuali variazioni, in aumento o in diminuzione, dei percorsi predefiniti saranno regolate economicamente come segue:

- entro il limite del 5%: nulla è dovuto;
- oltre detto limite: si procederà a conguaglio da effettuarsi semestralmente sulla base delle condizioni economiche aggiudicate.

Nulla è dovuto all'aggiudicatario in caso di aumento o diminuzione del numero degli utenti trasportati indicato nella presente documentazione di gara, laddove tale variazione non comporti scostamenti nelle

percorrenze superiori al limite del 5% più sopra stabilito; pertanto, l'aggiudicatario si impegna a garantire comunque la prosecuzione del servizio nei modi e nei tempi previsti.

Le eventuali variazioni chilometriche, in aumento o in diminuzione, eccedenti il 5% dei tragitti previsti in sede di gara, saranno regolate semestralmente sulla base del costo chilometrico indicato in offerta.

Le fatture mensili dovranno essere intestate al Comune di Pontenure - via Moschini n.16, 29010 - Pontenure (PC) – pec: comune.pontenure@sintranet.legalmail.it

Si procederà alla liquidazione ed al successivo pagamento delle predette fatture solo a seguito della verifica, con esito positivo, della regolarità contributiva della ditta appaltatrice mediante richiesta del DURC on line a cura del Responsabile del Settore Servizi Sociali.

ART. 11 – CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), la cessione del contratto è nulla.

Per il subappalto trova applicazione quanto previsto all'art. 119 del D.lgs 36/2023.

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché la prevalente esecuzione delle medesime.

In relazione alla natura della prestazione contrattuale (coinvolgente utenza fragile), è riservata all'affidatario la prestazione riconducibile al CPV PRINCIPALE – Servizi speciali di trasporto passeggeri su strada, anche a garanzia del diretto controllo dei requisiti prestazionali della ditta aggiudicataria.

È ammesso il subappalto per l'attività di accompagnamento.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

In caso di inadempimento da parte dell'appaltatore degli obblighi di cui ai precedenti commi, il Comune ha facoltà di procedere alla risoluzione di diritto del contratto.

ART. 12 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E CLAUSOLA RISOLUTORIA ESPRESSA

L'aggiudicatario, per il tramite del legale rappresentante, si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136, pena la nullità assoluta del contratto.

L'aggiudicatario si obbliga a comunicare al Comune, prima dell'avvio del servizio, gli estremi identificativi del Conto Corrente dedicato di cui all'art.3, comma 1, della Legge 136/2010, su cui saranno fatti transitare i pagamenti relativi al presente appalto, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente.

Qualora le transazioni relative al contratto siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il contratto sarà risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010.

Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136.

ART. 13 – REVISIONE PREZZI DEL SERVIZIO

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si terrà conto, tra quelli indicati all'articolo 60, comma 3, lettera b del Codice, dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati in Italia, al netto dei tabacchi (indice F.O.I.) pubblicato, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell'ISTAT in conformità alle pertinenti disposizioni normative europee e nazionali in materia di comunicazione e diffusione dell'informazione statistica ufficiale.

ART. 14 – POTERE DI CONTROLLO E VIGILANZA

Il Responsabile del Settore Servizi Sociali o suo delegato adotta criteri e modalità per il monitoraggio e la valutazione del servizio nella sua globalità (organizzazione, procedure e risultati). Egli potrà disporre la verifica periodica sui risultati dell'attività svolta, attraverso incontri periodici (almeno 1 in corso d'anno) finalizzati all'esame congiunto delle problematiche emergenti dallo svolgimento delle attività, alla definizione delle modalità di partecipazione, alle iniziative di riqualificazione e aggiornamento e a quanto altro possa concorrere al migliore perseguimento degli obiettivi.

ART. 15 – PENALITÀ

In caso di inadempienze agli obblighi di cui al presente Capitolato e salvo quanto disposto dal successivo art. 16, il Responsabile del Settore Servizi Sociali o suo delegato avrà la facoltà di applicare una sanzione pari a:

- € 1.000,00 (mille//00) per utilizzo di mezzi non conformi o di autisti non in regola in rapporto ai requisiti previsti dalla normativa vigente;
- € 500,00 (cinquecento//00) nel caso in cui il servizio non venga espletato, anche per un solo giorno, o sia effettuato in maniera incompleta;
- € 400,00 (quattrocento//00) in caso di espletamento del servizio difforme dalle modalità organizzative stabilite dal Responsabile dell'esecuzione del contratto;
- € 200,00 (duecento//00) per inosservanza degli orari di servizio.

Per altri casi di inadempienza non ricompresi sopra, ivi compresi i casi di inadempienza rispetto a quanto offerto in sede di gara, il Comune si riserva di applicare ulteriori penalità, di importo ricompreso fra € 100,00 e € 1.000,00 a seconda della gravità dell'inadempimento.

L'applicazione delle penali non fa venir meno il risarcimento dell'ulteriore danno eventualmente subito.

Le penalità di cui ai punti precedenti saranno applicate previa contestazione dell'addebito da parte del Responsabile del Settore Servizi Sociali, da comunicare all'appaltatore a mezzo PEC, assegnandogli dieci giorni per eventuali osservazioni e/o controdeduzioni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che l'appaltatore abbia fatto pervenire le proprie osservazioni e/o controdeduzioni e comunque ove queste non siano ritenute sufficienti a escludere la sua responsabilità, il Responsabile o suo delegato procederà, senza indugio, all'applicazione della penalità detraendo l'importo corrispondente dall'ammontare delle fatture mensili e/o avvalendosi della cauzione definitiva.

ART. 16 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Per la risoluzione del contratto trova applicazione l'art. 122 del D.Lgs. 36/2023, nonché gli articoli 1453 e ss. del Codice Civile.

Le parti convengono che oltre a quanto generalmente precisato dal Codice civile per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, le seguenti ipotesi:

- fallimento dell'aggiudicatario;
- frode o grave negligenza nell'adempimento degli obblighi contrattuali;
- abbandono o sospensione ingiustificato del servizio, anche parziale, salvo cause di forza maggiore;
- inosservanza degli obblighi dettati dalla Legge n. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
- qualora venga accertato il venir meno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura nonché per la stipula del contratto;
- nel caso di reiterati e aggravati inadempimenti imputabili all'aggiudicatario, comprovati dall'applicazione di almeno 3 (tre) penali;
- nei casi di cessione del credito o di cessione del contratto, non autorizzati;
- qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;
- nel caso di violazione delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali o territoriali, nonché delle norme relative agli oneri previdenziali e assistenziali dei lavoratori;
- nel caso di violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione;
- mancato rispetto degli adempimenti previsti dal D.lgs. 4 marzo 2014, n.39;
- impiego di personale non in possesso dei requisiti prescritti;
- inadempimento degli obblighi di cui alla clausola sociale, secondo quanto previsto dal precedente art. 6-bis;
- violazione degli obblighi di riservatezza;
- mancato reintegro dell'ammontare della garanzia definitiva entro il termine di 15 (quindici) giorni dall'evento che ne ha causato la riduzione;
- violazione del Protocollo covid-19;
- in caso di violazione da parte dell'affidatario, a qualsiasi titolo, degli obblighi di comportamento di cui al Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni nazionale a norma dell'art. 54 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n 165.

Nei casi suddetti la risoluzione si verificherà di diritto, qualora il Comune comunichi all'aggiudicatario, mediante raccomandata A.R. o P.E.C, che intende avvalersi della clausola risolutiva. Nel caso di risoluzione del Contratto, il Comune ha diritto di escutere la cauzione definitiva.

Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata all'aggiudicatario con le modalità previste dalla vigente normativa. In ogni caso, resta fermo il diritto del Comune al risarcimento dell'ulteriore danno.

Nel caso di risoluzione del contratto l'aggiudicatario avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

ART. 16 BIS – ESECUZIONE IN DANNO

Indipendentemente da quanto previsto dal precedente articolo, qualora l'aggiudicatario si riveli inadempiente, anche solo parzialmente, agli obblighi derivanti dall'esecuzione del contratto, l'Amministrazione appaltante avrà facoltà di ordinare ad altra impresa l'esecuzione parziale o totale del servizio rimasto ineseguito, addebitando i relativi oneri all'aggiudicatario.

Per l'esecuzione di tali prestazioni l'Amministrazione comunale potrà rivalersi mediante trattenute sui crediti dell'aggiudicatario o sull'eventuale deposito cauzionale che dovrà in tal senso essere immediatamente reintegrato.

ART. 17 – RECESSO DAL CONTRATTO

Il Comune ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto per giusta causa, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi alla ditta appaltatrice con lettera raccomandata A/R.

Si conviene che per giusta causa si intendono sopravvenuti motivi di pubblico interesse che abbiano incidenza sull'esecuzione del contratto, ivi comprese modifiche di carattere organizzativo, o qualora venga meno per il Comune il potere di contrattare anche in forza di nuovi assetti del Comune che impattino, direttamente o indirettamente, sul servizio.

In caso di recesso il Comune, la ditta appaltatrice ha diritto al pagamento di quanto fornito, purché il servizio sia stato eseguito correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del Codice Civile.

Inoltre, il Comune ha la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 comma 13 del D.L. 95/2012, convertito con modificazioni nella Legge 135/2012, qualora i parametri di una nuova convenzione stipulata da Consip S.p.A. o dalla Centrale di committenza regionale (Intercent-ER), siano migliorativi rispetto alle condizioni del presente appalto, senza che l'aggiudicatario possa avanzare pretesa alcuna, salvo il pagamento delle prestazioni eseguite.

ART. 18 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Qualunque contestazione o vertenza dovesse insorgere tra le parti sull'interpretazione o esecuzione del contratto, dovrà essere risolta prioritariamente mediante proposta di accordo bonario da formulare da parte del Responsabile del servizio. Ove non sia possibile procedere all'accordo bonario, la definizione delle controversie sarà devoluta al Tribunale di Piacenza, che viene indicato quale Foro territorialmente competente in via esclusiva.

È esclusa la competenza arbitrale.

ART. 19 – STIPULA DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI

La stipula del contratto con la ditta aggiudicataria è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti.

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Impresa Aggiudicataria equivale ad incondizionata accettazione di tutte le clausole previste dal presente Capitolato e nella documentazione di gara.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale Rogante del Comune di Pontenure. Il contratto è immediatamente efficace, fatte salve eventuali clausole di sospensione dell'efficacia ed eventuali clausole risolutive espresse, ivi comprese.

Tutte le spese relative e conseguenti alla stipula del contratto, comprese le spese di registrazione, sono a carico dell'Impresa Aggiudicataria. Tali spese dovranno essere corrisposte entro 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione e comunque entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della lettera con la quale il Comune comunicherà l'ammontare delle predette spese.

Nel caso in cui l'Impresa Aggiudicataria non stipuli e/o non versi le spese inerenti al contratto nei termini fissati, l'Impresa decade automaticamente dall'aggiudicazione e dovrà versare al Comune le eventuali ulteriori spese che quest'ultima dovesse affrontare per la stipulazione con altro contraente.

ART. 20 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali relativi alle imprese partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento da parte del Comune su supporto informatico e/o cartaceo, con o senza ausilio di mezzi elettronici, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 e dal D.Lgs. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), per i soli fini inerenti alla procedura di gara e all'esecuzione del contratto.

Titolare del trattamento è il Comune di Pontenure v. Moschini n.16 – 290210 Pontenure (pc)

Finalità del trattamento

In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:

- i dati sono acquisiti ai fini della partecipazione (ed in particolare ai fini della effettuazione della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche del concorrente), dell'esecuzione del servizio nonché dell'aggiudicazione, e, per quanto riguarda la normativa antimafia, se del caso, in adempimento di precisi obblighi di legge;

- i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, ivi compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.

Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

Diritti dei concorrenti

Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui al citato Regolamento UE 679/2016 e alla normativa nazionale di settore.

Con la presentazione dell'offerta il concorrente acconsente espressamente al trattamento dei dati personali secondo le modalità precedentemente indicate.

Il concorrente potrà specificare se, e quale parte della documentazione presentata, ritiene coperta da riservatezza, con riferimento a marchi, know-how, brevetti, etc.; si terrà, comunque, conto dell'esigenza di protezione dei segreti tecnici e commerciali.

Art. 21 – RINVIO

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Capitolato, trovano applicazione le previsioni contenute nei documenti di gara pubblicati sulla piattaforma SATER (attraverso la quale il presente appalto viene aggiudicato), nelle offerte – tecnica ed economica – presentate dall'aggiudicatario in sede di gara e nella normativa vigente.
